



COMUNE DI CASALPUUSTERLENGO

Provincia di Lodi

Reg. Ord. N. 1

Casalpuusterlengo, 16-1-2010

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ DI SALA GIOCO.

IL SINDACO

RITENUTO di dover disporre un opportuno coordinamento in materia di disciplina degli orari delle attività economiche a garanzia del rispetto delle esigenze del Cittadino;

RITENUTO necessario, nell'esercizio della potestà di coordinamento degli orari, regolamentare nell'ambito del territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura delle attività di sala gioco;

VISTA la Legge 26.10.1995, n. 447, Legge Quadro sull'inquinamento acustico;

VISTO il T.U.L.P.S. - R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 e il relativo Regolamento R.D. 6 Maggio 1940, n. 635;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTO l'Art. 50, comma 7, della Legge 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

RICHIAMATA la Legge 21.11.81, n. 689;

SENTITO il parere favorevole dell'Assessore alle Attività Produttive - Commercio;

ORDINA

Agli esercizi di SALA GIOCHI di svolgere l'attività commerciale secondo gli orari di seguito riportati:

lunedì: dal martedì alla domenica:	chiusura obbligatoria per l'intera giornata apertura dalle ore 10,00 alle ore 23,00
---	--

L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico mediante esposizione di idoneo cartello visibile dall'esterno e dall'interno del locale.

La violazione del presente provvedimento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 115/2003.

INFORMA

Che l'Art. 650 del Codice Penale prevede che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con un'ammenda.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente atto.

La presente ha valore fino all'emanazione di nuova normativa.

IL SINDACO
(Dott. Flavio PARMESANI)

- ⇒ Albo Pretorio
- ⇒ Polizia Locale
- ⇒ Stazione Carabinieri di Casalpuusterlengo
- ⇒ Questura di Lodi
- Pubblicata sul sito Internet del Comune di Casalpuusterlengo (www.comune.casalpuusterlengo.lo.it);